

CIRCOLARE N. 005/2026 DEL 19 GENNAIO 2026

OGGETTO

**OBBLIGHI DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI PER
L'UTILIZZO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2024/1689 del 13.6.2024 (cosiddetto AI Act)
ART. 13, Legge 23.9.2025 n. 132

ALLEGATI

POLICY UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE dello STUDIO ADRIANI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
AI
AI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
890
000

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Con l'approvazione della Legge 132/2025, l'Italia si è dotata della prima legge quadro nazionale sull'intelligenza artificiale, in armonia con il Regolamento (UE) 2024/1689 – il cosiddetto AI Act, che fissa regole comuni a livello europeo.

In particolare, l'AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi.

La Legge nazionale intende disciplinare gli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e i profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e quelli che quest'ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri.

La normativa nazionale pertanto, incide in modo diretto su settori strategici e, tra questi, sul mondo delle professioni intellettuali.

Di particolare interesse per le professioni (commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro) è l'art. 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali) che introduce due pilastri: la prevalenza del lavoro intellettuale umano e l'obbligo di trasparenza nei confronti del cliente sull'uso di sistemi di AI.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

QUADRO REGOLATORIO EUROPEO (AI ACT)

L'avvento dell'intelligenza artificiale, specie nella forma generativa e predittiva, ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone lavorano in diversi settori.

Molti hanno sperimentato la nuova tecnologia per accelerare i compiti o evitare di rimanere indietro rispetto alla concorrenza.

In questo scenario la risposta dell'ordinamento europeo è arrivata con l'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689), entrato in vigore nell'agosto 2024, che introduce un modello di regolazione fondato sul rischio ("risk-based approach").

La finalità dichiarata dell'AI Act è quella di guidare l'innovazione tecnologica entro un quadro etico e di sicurezza giuridica.

Non tutte le applicazioni di AI sono uguali: il Legislatore distingue fra rischio inaccettabile (vietato), alto, limitato e minimo. Ogni livello comporta diversi obblighi per chi sviluppa, fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale. La sua applicazione è graduale: il divieto alle pratiche inaccettabili è già operativo dal 2 febbraio 2025, gli obblighi per i modelli di AI generativa si applicano dal 2 agosto 2025, mentre i requisiti completi per i sistemi ad alto rischio entreranno in vigore il 2 agosto 2026.

Per i professionisti, la parte più rilevante riguarda i sistemi ad alto rischio e rischio limitato, quali:

- ⇒ strumenti di scoring per l'accesso al credito o all'assistenza legale;
- ⇒ sistemi di valutazione fiscale o previsionale;
- ⇒ algoritmi che automatizzano parte dell'attività consulenziale o decisionale.

In questi casi il professionista non può più considerarsi un semplice "utente finale": egli diventa parte integrante della catena di responsabilità.

Deve quindi garantire: tracciabilità delle decisioni, controllo umano ("human oversight"), conoscenza dei limiti del sistema, e soprattutto trasparenza verso il cliente.

LEGGE ITALIANA IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Con la Legge n. 132/2025, l'Italia ha introdotto la prima Legge nazionale in materia di intelligenza artificiale, in coordinamento con l'AI Act europeo.

Si tratta di una Legge delega che affida al Governo il compito di definire decreti attuativi su: vigilanza, sanzioni, reati connessi all'uso illecito dell'AI, certificazioni e audit.

AgID (Agenzia per l'Italia digitale) e ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), sono individuate dall'art. 20 quali autorità nazionale per l'intelligenza artificiale.

Per il mondo delle professioni, il segnale è duplice: da un lato, stimolare l'adozione dell'AI come leva di competitività; dall'altro, imporre un regime di responsabilità consapevole, fondato su regole etiche e tecniche.

L'art. 13: il punto di riferimento della normativa per i professionisti

L'art. 13, Legge n. 132/2025, stabilisce un principio non negoziabile: l'AI, nelle professioni intellettuali, è finalizzata al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale.

L'AI può essere utilizzata solo per attività "strumentali" e di "supporto". Strumentale significa accessorio, preparatorio – mai principale. L'AI può preparare, non decidere; può facilitare, non concludere; può suggerire, non determinare.

Il lavoro intellettuale del professionista deve rimanere “prevalente”. Prevalente non significa semplicemente presente, ma dominante qualitativamente.

La responsabilità professionale rimane interamente in capo al professionista, introducendo nuovi doveri di supervisione, verifica e controllo.

Il comma 2 introduce l’obbligo di trasparenza: le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati devono essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Non basta una clausola generica nella lettera d’incarico. Il cliente deve capire concretamente quali sistemi AI vengono usati, per quali attività, con quale grado di automazione e con quali garanzie di supervisione umana.

Questo nuovo obbligo impone ai commercialisti un salto di qualità fondamentale. Non è più sufficiente “usare” uno strumento software, ma diventa indispensabile comprenderne a fondo il funzionamento, i limiti e l’impatto sul risultato finale della prestazione. Il professionista deve essere in grado di spiegare, ad esempio, quali parti del proprio lavoro sono state assistite dall’IA e quali sono invece il frutto esclusivo del proprio giudizio professionale. Questa capacità di distinguere, documentare e comunicare diventa elemento costitutivo della diligenza professionale.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Il passaggio all'uso di sistemi di AI sposta il paradigma della responsabilità civile e penale:

- **Mantenimento della responsabilità:** L’uso dell’AI non attenua la responsabilità del professionista. Ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., il commercialista risponde per negligenza se si affida a strumenti non verificati o se manca di vigilare sull’output (rischio di “allucinazioni” o errori contabili/fiscali).
- **Catena di responsabilità (AI Act):** Il professionista non è un semplice utente, ma parte integrante della catena di responsabilità. Deve garantire il **controllo umano (human oversight)** per correggere o bloccare i risultati generati dall’algoritmo.
- **Rischi Penali e Sanzioni:** La Legge n. 132/2025 ha introdotto nuove aggravanti nel Codice Penale per reati commessi tramite sistemi di IA (mezzi insidiosi) e sanzioni per il trattamento illecito di dati o frodi informatiche.

Responsabilità e AI

L’uso professionale dell’AI pone un problema essenziale: il controllo effettivo sul risultato.

Se un algoritmo redige un parere sbagliato, una valutazione di rischio finanziario distorta o una simulazione contabile errata, la responsabilità può derivare da:

- ☞ Negligenza nell’affidarsi a strumenti non verificati o non adeguati allo scopo;
- ☞ mancata vigilanza sul funzionamento e sull’output del sistema;
- ☞ violazione degli obblighi deontologici di diligenza e competenza tecnica.

In base al diritto civile (artt. 1176 e 1218, c.c.), il professionista risponde per colpa lieve o grave a seconda della natura dell’incarico. L’introduzione di strumenti di AI non attenua tale responsabilità: anzi, ne amplia la portata, poiché introduce nuovi obblighi di controllo, documentazione e trasparenza.

Rischi penali e disciplinari

L’uso dell’IA può dar luogo anche a responsabilità penali o disciplinari.

Si pensi all’impiego di deepfake in attività promozionali, alla diffusione non autorizzata di dati sensibili, o all’uso di sistemi predittivi in violazione della privacy.

Le norme esistenti possono già applicarsi per analogia:

- frode informatica (**art. 640-ter, c.p.**),
- trattamento illecito di dati (**art. 167, Codice della privacy**),
- responsabilità degli enti *ex* D.Lgs. n. 231/2001, se l'uso dell'IA avviene in assenza di adeguati modelli di controllo.

Non solo, la Legge n. 134/2025 introduce, anche, modifiche al Codice penale, e in particolare:

1. aggravante comune (**art. 61, n. 11-decies, c.p.**): viene introdotta un'aggravante comune per chi commette il fatto mediante l'impiego di sistemi di IA, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la pubblica o privata difesa, o aggravato le conseguenze del reato;
2. aggravante specifica (**art. 294, c.p.**): la pena è della reclusione da 2 a 6 anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
3. nuovo reato (**art. 612-quater, c.p.**): viene inserito il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, punendo chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona diffondendo tali contenuti.

Per gli ordini professionali, il tema si sposta anche sul piano disciplinare: la mancata vigilanza sull'uso dell'IA o la presentazione al cliente di un elaborato generato senza verifica può integrare violazione del dovere di competenza e diligenza.

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

Il rapporto fiduciario tra dottore commercialista e cliente è ora tutelato da specifici obblighi di trasparenza (Art. 13 Legge 132/2025):

- ↳ **Dovere di Informazione:** Il professionista è obbligato a comunicare al cliente, con un linguaggio chiaro e semplice, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella prestazione intellettuale.
- ↳ **Prevalenza del lavoro intellettuale:** L'AI deve rimanere uno strumento di supporto. La prestazione deve essere frutto prevalente del lavoro intellettuale del professionista, non una mera produzione automatizzata.
- ↳ **Riservatezza e GDPR:** È fatto obbligo di garantire che i dati sensibili dei clienti non vengano trasmessi o utilizzati da sistemi AI esterni in violazione della privacy.

Il vero elemento innovativo dell'art. 13 è l'obbligo per il professionista di comunicare al cliente l'uso di sistemi di AI nello svolgimento dell'incarico. Tale informativa deve essere resa in modo "chiaro, semplice ed esaustivo", così da rafforzare la fiducia e la consapevolezza del cliente.

In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale – lettere di incarico, mandati professionali, procure – dovrà essere aggiornata per includere specifiche informazioni, tra cui:

- ✎ se lo studio utilizzerà sistemi di AI di ricerca, generativi o predittivi;
- ✎ la tipologia di strumenti adottati e la loro provenienza (interni o forniti da terzi);
- ✎ le misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
- ✎ la conferma che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre sottoposta a verifica e supervisione umana.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di trasparenza, competenza e correttezza informativa, sanciti dal Codice deontologico e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

CLAUSOLA TIPO ELABORATA DAL CNDCEC

A seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 della Legge 132/2025, che introduce l'obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha messo a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali.

La clausola, elaborata dal CNDCEC, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L'articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che *"per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo"*.

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell'utilizzo dell'IA nell'attività professionale:

- **Finalità ausiliarie:** l'utilizzo dell'IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
- **Responsabilità professionale:** viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
- **Tutela dei dati personali:** il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell'AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
- **Trasparenza:** il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
- **Diritto di opposizione:** il cliente può chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di IA nell'ambito dell'incarico.

Esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

1 - Il Professionista, nello svolgimento dell'incarico, potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale (IA), inclusi strumenti di IA generativa, esclusivamente per finalità ausiliarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto nella ricerca documentale e giurisprudenziale, redazione di bozze di documenti, predisposizione di contenuti non decisionali.

In ogni caso, l'attività professionale, le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità connesse all'incarico rimangono esclusivamente in capo al Professionista, il quale esercita un controllo umano effettivo su tutte le attività svolte con l'ausilio dell'IA.

2 - Il Cliente prende atto che l'impiego di sistemi di IA non comporta l'adozione di decisioni automatizzate ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, né produce effetti giuridici o significativamente analoghi nei suoi confronti.

Qualora l'utilizzo dei suddetti strumenti implichi il trattamento di dati personali del Cliente o di terzi, il Professionista garantisce che tale

trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale applicabile e dell'informativa fornita ex art. 13 GDPR.

3 - Il Professionista si impegna, ove richiesto, a informare il Cliente in modo trasparente circa la tipologia di strumenti di IA impiegati, le finalità del loro utilizzo e le misure adottate per garantirne la correttezza, la sicurezza e la conformità normativa.

4 - Il Cliente potrà, su richiesta espressa e motivata, chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito dell'incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del Professionista.

Inoltre con decorrenza 21 novembre 2025, il CNDCEC ha approvato alcune modifiche specifiche al codice deontologico dei commercialisti, introducendo una regolamentazione specifica dedicata all'uso dell'AI. Nello specifico, l'art. 21 (Esecuzione dell'incarico) è stato implementato con i commi 8, 9 e 10 nei quali sono ribaditi i concetti di responsabilità, formazione e informativa relative all'uso dell'AI.

Ogni output generato dall'AI deve essere criticamente analizzato e validato dal professionista prima dell'utilizzo, il quale ha il dovere di:

- ⇒ verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzate;
- ⇒ accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per quanto attiene gli adempimenti Organizzativi lo Studio Adriani ha già adottato una checklist di compliance che include:

- 📄 Verifica dei fornitori di software e dei dataset utilizzati.
- 📄 Tenuta di un registro cronologico delle operazioni (log e audit trail) per dimostrare la correttezza del processo decisionale.
- 📄 Formazione obbligatoria (AI literacy) per tutto il personale dello studio.

Inoltre lo Studio Adriani ha adottato a partire dal 1° gennaio 2026 la “POLICY UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE” che si allega alla presente Circolare

In occasione dei rinnovi degli incarichi professionali, verranno inserite specifiche clausole contrattuali per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale. Tali clausole specificheranno:

- ↪ La natura e i limiti degli strumenti di AI impiegati.
- ↪ Il grado di intervento umano garantito nella revisione dei documenti.
- ↪ La ripartizione della responsabilità residuale in caso di errori generati dal sistema.
- ↪ Le autorizzazioni esplicite per il trattamento dei dati tramite piattaforme di calcolo o analisi predittiva.



Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI



**ALLEGATO 1 - POLICY UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DELLO STUDIO ADRIANI****POLICY UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

dello STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
BITONTO (BA)

Versione: 1.0 - Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Ultima revisione: 1° gennaio 2026

8

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 La presente Policy interna sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, la "Policy") costituisce una guida pratica e operativa per tutti i membri dello Studio ADRIANI (di seguito, "lo Studio") che utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale (AI).

1.2 Questa Policy si applica a tutti i sistemi AI e alle attività che coinvolgono l'AI all'interno dello Studio, nonché a tutti i professionisti e collaboratori che operano sotto la sua autorità.

1.3 Sono escluse dall'applicazione le attività personali e non legate allo studio.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo Studio utilizza l'AI nel rispetto dei seguenti principi:

- *Conformità normativa*: rispetto di GDPR, AI Act e normative collegate.
- *Trasparenza*: informare i clienti sull'uso dell'AI.
- *Controllo umano*: le decisioni importanti non sono mai lasciate esclusivamente a un sistema automatizzato.
- *Etica e responsabilità*: divieto di sistemi vietati o lesivi dei diritti fondamentali.
- *Minimizzazione dei dati*: trattare solo i dati strettamente necessari.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

- A. Titolare dello Studio: approva la policy e vigila sulla sua applicazione.
- B. Responsabile AI: coordina la valutazione dei rischi, le verifiche (DPIA/FRIA), la formazione e il registro dei sistemi AI.
- C. Responsabili di processo: assicurano il corretto impiego dell'AI nelle rispettive aree (es. HR, contabilità, consulenza).
- D. Collaboratori: usano i sistemi AI secondo questa policy e segnalano eventuali problemi.

ADOZIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI AI

Prima di introdurre un nuovo sistema AI, lo Studio deve effettuare:

➤ **Assessment iniziale**

- Mappatura del sistema AI proposto.
- Classificazione del rischio secondo l'AI Act.
- Identificazione della finalità e della base giuridica (GDPR).
- Documentazione del fornitore e dei subfornitori.

➤ **Valutazione operativa**

- Integrazione di DPIA e FRIA, quando richieste.
- Definizione di ruoli e responsabilità.
- Pianificazione dei controlli umani sugli output.

➤ **Monitoraggio continuo**

- Audit periodici .
- Aggiornamento del registro dei sistemi AI.
- Formazione periodica di tutto il personale.

➤ **Regole di utilizzo**

- È vietato inserire nei sistemi AI dati personali o informazioni riservate non strettamente necessari.
- Gli output generati dall'AI devono essere sempre verificati da un professionista prima dell'utilizzo.
- Nei rapporti con i clienti deve essere garantita trasparenza: in caso di interazione diretta con sistemi AI, i clienti devono esserne informati.
- I sistemi AI utilizzati devono essere approvati e inclusi nel registro ufficiale dello Studio; è vietato l'uso di strumenti non autorizzati.

➤ **Rapporti con i fornitori**

I fornitori di AI devono garantire:

- conformità alla normativa europea (privacy, localizzazione dei dati);
- contratti chiari sulla protezione dei dati;
- disponibilità di documentazione tecnica e controlli;
- notifica immediata in caso di incidenti di sicurezza.

➤ ➤ **Formazione e cultura interna**

Lo Studio organizza attività formative periodiche sull'uso consapevole dell'AI, sulla protezione dei dati e sui rischi connessi (bias, opacità, cybersecurity). La formazione è obbligatoria per tutti i collaboratori ed è finalizzata a:

- spiegare rischi e limiti dell'AI (bias, opacità, sicurezza);
- formare tutti i collaboratori all'uso consapevole e sicuro degli strumenti;
- promuovere una cultura di responsabilità e supervisione critica.

➤ **Registro dei sistemi AI**

Lo Studio tiene un registro aggiornato che documenta:

- sistemi AI adottati;
- finalità d'uso e basi giuridiche;
- livello di rischio (AI Act);
- misure di sicurezza e controllo;
- referenti interni responsabili;
- esiti di DPIA/FRIA e date di revisione.

➤ Gestione incidenti

Eventuali anomalie, usi impropri o violazioni devono essere segnalati al Responsabile AI. Lo Studio attiva procedure di contenimento, notifica (quando obbligatoria) e aggiornamento delle misure di sicurezza.

➤ ➤ Revisione della policy

Questa policy entra in vigore il primo gennaio 2026 e sarà rivista almeno una volta all'anno o in caso di cambiamenti significativi della normativa o delle tecnologie.

Bitonto, 1° gennaio 2026

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI